

**IL SODDISFACIMENTO DELLE ISTANZE UNITARIE
GIUSTIFICA LA VECCHIA GIURISPRUDENZA IN
MERITO AI VIZI DELLE LEGGI REGIONALI (BREVI
OSSERVAZIONI SULLA SENT. N. 274/2003)**

di

Francesco Drago

*(Dottorando di ricerca in “Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate”
nell’Università di Roma “La Sapienza”)*

11 settembre 2003

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le precedenti pronunce della Corte. – 3. La conferma della vecchia giurisprudenza nella sent. n. 274/2003.

1. Introduzione.

La riformulazione dell’art. 127 della Costituzione,¹ ad opera della legge cost. n. 3/2001, trasformando il controllo governativo sulle leggi regionali da preventivo in successivo, ha operato una chiara ed inequivocabile equiparazione procedurale tra la posizione statale e quella regionale. Spazzato via ogni meccanismo di rinvio e di impugnazione preventiva, lo Stato, non godendo più di quel vantaggio processuale che il Costituente volle accordargli, ha perso la capacità di poter bloccare (talvolta per anni) l’entrata in vigore delle leggi regionali sino al pronunciamento della Corte costituzionale.

Tuttavia questo non era l’unico elemento di asimmetria esistente tra la posizione regionale e quella erariale, poiché la Corte ne aveva elaborato un altro sotto un profilo squisitamente sostanziale. Tale ulteriore discriminante muoveva sul piano dei vizi adducibili in sede di

impugnazione, essendo riconosciuta allo Stato, in ossequio alla sua funzione di tutore dell'ordinamento giuridico, la capacità di denunciare la violazione di qualsiasi norma costituzionale operata dalle leggi regionali, mentre alla Regione era consentito solamente dolersi dell'invasione della propria sfera di competenza ad opera delle leggi, e degli atti aventi forza di legge, dello Stato. Il Governo è stato così posto nella posizione di rilevare qualsivoglia vizio formale e sostanziale di cui fossero affette le leggi regionali assurgendone a controllore oggettivo. La Regione, dal canto suo, ha sempre dovuto dimostrare il proprio interesse a ricorrere, limitato alla lesione attuale e concreta del proprio ambito competenziale costituzionalmente sancito.

Il fondamento di tale differenziazione fu rinvenuto dalla Corte (vedi soprattutto sent. n. 30/1959) nella discordanza lessicale che emergeva tra il testo dell'art. 127 della Costituzione e quello dell'art. 2, comma 1, della legge cost. n. 1/1948. Il primo, riguardante l'impugnazione delle leggi regionali ad opera dello Stato, parlava, in modo più ampio, di eccesso di competenza (*"ecceda la competenza"*), il secondo, concernente l'impugnazione delle leggi statali ad opera delle Regioni, parlava, questa volta più restrittivamente, di invasione competenziale (*"invada la sfera di competenza"*).

Ebbene la prima di dette formule è rimasta inalterata nel novellato Titolo V, mentre la seconda è stata trasportata di peso, con una marginale differenza (*"leda"*, al posto di *"invada"*), nel nuovo art. 127, ingenerando incertezza negli interpreti che da subito si sono interrogati circa il significato da attribuire a tale continuità lessicale. Vuol dire che nulla è cambiato in merito alla discriminante dei vizi denunciabili, in quanto mira a mantenere proprio la distinzione sotto il profilo dell'interesse a ricorrere tra Stato e Regioni, ovvero, alla luce di una interpretazione sistematica del 127 (letto alla stregua di una intera riforma), è possibile rileggere tali formule e considerare superata codesta prerogativa statale? È in questo dibattito che si è inserito a più riprese il lavoro del giudice delle leggi che, non senza ambiguità e non esimendosi da critiche, sembra giunto alla conclusione di considerare

¹ Per maggiori approfondimenti, anche bibliografici, sull'argomento e su quanto previsto dalla legge "La Loggia" (allora disegno di legge) si rimanda F. DRAGO, *I ricorsi in via principale nel quadro del novellato Titolo V*, in questa rivista.

perpetuata siffatta disparità. La sent. n. 274/2003 rappresenta, per il momento, il punto di approdo di questa non del tutto lineare posizione.

2. Le precedenti pronunce della Corte

Eppure il giudice delle leggi sembrava essersi mosso nella direzione opposta quando, in un *obiter dictum* di un'ormai notissima sentenza, la n. 282/2002, si esprimeva così: *‘la risposta al quesito, se la legge impugnata rispetti i limiti della competenza regionale, ovvero ecceda dai medesimi, deve oggi muovere – nel quadro del nuovo sistema di riparto della potestà legislativa risultante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001 – non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento regionale, quanto, al contrario dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di competenza statale’*. Tanto da indurre un'autorevole dottrina a sostenere che “lo Stato non po[tesse] più far valere l'intero spettro dei possibili vizi di legittimità costituzionale (come precedentemente accadeva), dovendosi limitare a denunciare il vizio d'incompetenza, *strettamente inteso*”.²

Tuttavia siffatta evoluzione della giurisprudenza costituzionale aveva subito già una brusca battuta d'arresto ad opera della sent. n. 94/2003³, nella quale la Corte si era espressa decisamente in controtendenza. Rispondendo all'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla difesa della Regione Lazio – sul presupposto che l'art. 127, così come novellato, limitasse l'impugnabilità delle leggi regionali al solo vizio di incompetenza -, la Consulta affermava che “[a]nche prescindendosi dal fatto che il primo comma del nuovo art. 127 della Costituzione ammette il ricorso del Governo in termini

² A. D'ATENA, *La Consulta parla... e la riforma del Titolo V entra in vigore*, in *Giur. Cost.*, n. 3/2002, p. 2028. Richiamato da E. GIANFRANCESCO, *Il controllo sulle leggi regionali nel nuovo art. 127*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI, [a cura di], *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, II ed., Giappichelli, Torino, 2003, p. 150. Affermava la parificazione tra Stato e Regioni anche sotto il profilo dei vizi denunciabili: G. ROLLA, *Diritto regionale e degli enti locali*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 236. *Contra*, M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Considerazioni critiche sulla legge costituzionale n. 3 del 2001 e sul d.d.l. n. 1545 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica a tale legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 giugno 2002*, in *Foro amm.*, n. 1/2003, pp. 373-374.

³ Su cui A. RUGGERI, *Riforma del titolo V e vizi delle leggi regionali: verso la conferma della vecchia giurisprudenza?*, in www.unife.it/forumcostituzionale/

identici a quelli utilizzati nel terzo comma del previgente art. 127 Cost., deve notarsi che i rilievi di costituzionalità sollevati sono tutti relativi o riconducibili all'art. 117 della Costituzione”.

Un semplice inciso, ma quanto bastava per stigmatizzare quelle interpretazioni più coraggiose che auspicavano, invece, un'equiparazione *tout court* tra Stato e Regioni nei ricorsi in via principale, operante non solo sul piano procedurale (cosa acclarata), ma anche sotto il profilo dei motivi. Inoltre, la decisione della Corte non risultava affatto casuale, poiché, questa, se avesse voluto aggirare il problema, lo avrebbe potuto fare senza prendere una posizione chiara sulla questione. A ben vedere, infatti, l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso erariale, sollevata dalla Regione, poteva essere respinta anche solo affermando, *sic et simpliciter*, che i profili di incostituzionalità rilevati erano, comunque, tutti riconducibili al riparto competenziale (come, a detta della Corte, poi risultava essere) prescindendo, quindi, dalla considerazione se l'intervenuto mutamento della disciplina costituzionale avesse modificato, *in peius*, la posizione statale in merito ai vizi denunciabili.

Com'è stato autorevolmente eccepito appariva “[...] comunque inaccettabile – dato il rilievo e lo stato del dibattito sulla questione – che la Corte si [fosse] fermata frettolosamente al mero dato dell'identità letterale, e non [avesse] sentito il bisogno – una volta deciso di dire la sua sul punto, senza che fosse richiesto dall'*iter* decisorio – di motivare con il dovuto approfondimento, ampliando il discorso ad una considerazione sistematica sia del senso del nuovo regime dei controlli sulle leggi statali e regionali, sia ancora della loro nuova complessiva posizione reciproca”.⁴

3. La conferma della vecchia giurisprudenza nella sentenza n. 274/2003

Quasi a rispondere alle critiche mossegli la Corte – con la sent. n. 274/2003 - torna ad affrontare, e questa volta con maggiori argomentazioni (ma non per questo esaurienti), la questione dei vizi delle leggi regionali che lo Stato sarebbe abilitato a rilevare in via d'azione.

⁴ A. ANZON, *Il difficile avvio della giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

Consapevole che il mero dato testuale non era sufficiente alla piena soluzione del problema – *“ben potendo [come si legge nella sentenza] una norma conservare nel tempo la formulazione originaria e tuttavia consentire una diversa interpretazione in ragione del successivo mutamento del contesto nel quale essa sia inserita”* – la Corte tenta, *rectius*: promette, di giustificare la propria posizione proprio sotto quel profilo sistematico che non ingenerose critiche di dimenticanza gli avevano causato.

Dopo aver ricordato alcuni dei non certo più probanti motivi che potrebbero indurre a stimare del tutto assimilata la posizione statale e regionale – *“[...] l’art. 114, che pone sullo stesso piano lo Stato e le Regioni, come entità costitutive della Repubblica, accanto ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province; l’art. 117, che ribalta il criterio prima accolto, elencando specificamente le competenze legislative dello Stato e fissando una clausola residuale in favore delle Regioni; e infine l’art. 127, che configura il ricorso del Governo contro le leggi regionali come successivo, e non più preventivo”* – il giudice delle leggi ci ricorda che nel nuovo assetto costituzionale allo Stato è pur sempre riservata una posizione peculiare, atta a garantire il pieno soddisfacimento di quelle istanze unitarie che a più riprese emergono dal dettato costituzionale.⁵ Istanze, che a detta della Consulta, postulano *“necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento”*. Inoltre, continua la sentenza, *“lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa”*. Conclude la Corte, con un vero e proprio *“salto logico”*⁶, che *“[...] pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in*

⁵ Quali *“[...] il richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come il limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, comma 1) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, comma 2)”*.

⁶ Così lo definisce A. RUGGERI, *La questione dei vizi delle leggi regionali e l’oscillante soluzione ad essa data una sentenza che dice e... non dice* (nota a Corte cost. n. 274 del 2003), in www.unife.it/forumcostituzionale/

via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale”.

A ben vedere, la Corte prende posizione solo su una di quelle tre modifiche apportate dalla riforma del 2001 - dalla stessa più sopra ricordate - che potrebbero erroneamente (a detta del supremo giudice) far concludere nel senso del superamento della pregressa asimmetria attinente ai motivi dell'impugnazione delle leggi. Del resto, che l'art. 114 non avesse comportato un effettiva omologazione tra le cinque entità territoriali non era certo sfuggito ai più attenti commentatori della riforma⁷, ma non per questo sembra che la posizione di fisiologica subalternità regionale debba necessariamente continuare a riverberarsi, in ragione di non ben precisate istanze unitarie, nei ricorsi in via principale.

Innanzitutto, oggi come ieri, questa funzione di garanzia dell'ordinamento giuridico cozza con l'evidente circostanza che l'organo statale a cui è demandata l'impugnativa (il Governo) è di natura eminentemente politica e non tecnica. Natura, quest'ultima, alla quale meglio si confà quella funzione “neutra” di “presidio della mera legalità costituzionale”.⁸ Inoltre il Governo “può” (art. 127, comma 1), e non deve, impugnare le leggi regionali viziate, sicché, pur ritenendole tali, non sarebbe, in alcun modo, obbligato ad impugnarle, così come ieri non era tenuto a rinviarle al Consiglio e, eventualmente, a ricorrere alla Consulta (e, sia pur solo in ipotesi, alle Camere) qualora, rinviata la legge, il legislatore regionale non si fosse voluto adeguare alle indicazioni governative. Tale elemento di discrezionalità, e quindi di facoltatività, che introduce un fattore di scelta tra il ricorrere e il non ricorrere, mal si adatta a quella funzione evocata dalla Corte, poiché potrebbe lasciare del tutto frustrata quell'istanza

⁷ Per tutti, F. PIZZETTI, *Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico “esploso”*, in www.giurcost.org/studi/Pizzetti.html; A. ANZON, *Un passo indietro verso il regionalismo “duale”*, in *Il nuovo Titolo V° della parte II della Costituzione*, Seminario giuridico della Università di Bologna, pp. 230-231; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Considerazioni critiche sulla legge costituzionale n. 3 del 2001 e sul d.d.l. n. 1545 contenente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica a tale legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 giugno 2002*, cit., pp. 344 ss. Attribuire una carica totalmente paritaria a tutte le entità territoriali non poteva non apparire azzardato rispetto alla posizione delle Regioni nei confronti degli enti infraregionali e risultava addirittura velleitario qualora fosse lo Stato a dover essere considerato alla stregua degli altri enti territoriali. Del resto Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono definiti, all'art. 114, comma 2, “enti autonomi”, mentre sappiamo che lo Stato è qualcosa di più di un ente autonomo essendo “sovrano”, e la sua esclusione, da questo secondo comma, ne è proprio la dimostrazione.

⁸ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 308.

unitaria a cui il Governo dovrebbe, invece, garantire il pieno soddisfacimento.⁹ Come del resto mal si accosta, per le stesse identiche ragioni, all'utilizzo di un principio come quello della rinuncia all'impugnazione proposta (qualora sia accettata dalla controparte costituitasi, di cui all'art. 25 delle Norme integrative emanate dalla Corte), che dovrebbe, portando il ragionamento alle sue estreme conseguenze, risultare sottratto alla disponibilità della parte ricorrente statale (ma non si è certo indirizzata in questo senso la giurisprudenza costituzionale che ha "ritenuto applicabile anche ai ricorsi dello Stato l'ipotesi delle rinuncia"¹⁰; da ultimo ordd. nn. 55 - 142 - 189 - 192 - 382 del 2002).

Il dato su cui occorrerebbe riflettere è che "l'anzidetta ampia concezione del ricorso dello stato, che ne fa un mezzo generale di "polizia costituzionale", appare poi poco congruente con la disciplina del processo che ne segue: un processo indiscutibilmente "di parti" [...], subordinato ad un interesse processuale che non coincide con quello "ordinamentale" della difesa della costituzione".¹¹

Inoltre, la Corte sembra dimenticare che oggi è caduta, o, com'è stato detto, si è appannata, una delle principali ragioni che ha giustificato la dilatazione dell'art. 127 ben oltre il vizio di competenza delle leggi regionali. Si sosteneva, infatti, che, vista la poca attitudine delle leggi regionali ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei privati, era ragionevole che lo Stato potesse far valere qualunque vizio, poiché difficilmente queste leggi sarebbero potute arrivare dinanzi alla Consulta per il tramite del giudizio in via incidentale.¹² Tali argomentazioni non sembrano posponibili nel nuovo quadro costituzionale, visto che il ribaltamento del criterio dell'enumerazione delle competenze (argomento solo richiamato

⁹ Funzione che presupporrebbe che il Governo assuma "un ruolo obbiettivo e non legato a valutazioni di opportunità politica che lo port[i] verso una configurazione del tipo di un procuratore disinteressato, o legato a un interesse istituzionale", G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, p. 250.

¹⁰ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2. *L'ordinamento costituzionale italiano (la Corte costituzionale)*, V ed., Cedam, Padova, 1984, p. 309.

¹¹ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, cit., p. 248. Ved. nota 39.

¹² T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, X ed., a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2000, p. 479. Interpretazione criticata già sotto il sistema previgente, poiché, "se la ragione [era] quella comunemente dichiarata, sarebbe [stato] più giusto distinguere tra il caso della legge regionale in sé inidonea ad incidere sulla sfera dei privati per il quale dunque conve[niva] mantenere la prassi vigente, e il caso opposto, per il quale l'eventuale ricorso presentato dal Governo per motivi diversi dall'incompetenza dov[eva] esser dichiarato inammissibile", A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit., p. 304.

dalla Corte) ha notevolmente ampliato la potestà legislativa regionale e conseguentemente la sua attitudine ad incidere sulle situazioni giuridiche dei privati.¹³

Quello del rovesciamento della tecnica di distribuzione delle competenze è un dato che ha rivoluzionato il sistema; pertanto dovrebbe spingere gli interpreti a rileggere, con occhi nuovi, anche quelle formule vecchie su cui, con fatica, erano stati eretti edifici giurisprudenziali. Si pensi, solo per fare un esempio, a quanto si argomentava da parte di un'autorevolissima dottrina sotto la vigenza del vecchio art. 127: “[...] lo Stato è abilitato a ricorrere per qualunque “eccesso” della competenza assegnata alla regione, intendendosi con tale formula includere ogni violazione dei limiti posti alla sua sfera d’azione, e ciò perché qualsiasi esorbitanza da essi si traduce in una invasione della potestà generale dello stato. Se al governo è possibile arrestare l’efficacia di una legge regionale per la semplice sua inopportunità nei confronti dell’interesse nazionale o di quello di altre regioni, non si intende perché lo si debba lasciare privo di un analogo potere nel caso di violazioni di principi costituzionali, che, se pure non rientrano nella incompetenza in senso stretto possono assumere aspetti assai gravi, e si debba attendere che il vizio sia fatto valere dai privati lesi, dopo che la legge è entrata in vigore”.¹⁴ Ebbene, oggi, non solo siffatto controllo di merito è stato abolito dal legislatore costituzionale del 2001, ma il Consiglio regionale è divenuto il legislatore generale di risulta, sicché sono le esorbitanze erariali a tradursi in un’invasione della potestà generale regionale, poiché proietterebbero lo Stato fuori dal suo, non certo ristretto, *hortus conclusus* costituzionalmente sancito. A ben riflettere, quindi, le formule del 127 non solo andavano ripensate, ma andavano addirittura ribaltate, visto che “[...] la vecchia formula dell’eccesso di competenza [risulta] poco appropriata per una fonte a competenza generale come è ora la legge regionale”.¹⁵

¹³ T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 299. Ed ora A. RUGGERI, *La questione dei vizi delle leggi regionali e l’oscillante soluzione ad essa data una sentenza che dice e... non dice (nota a Corte cost. n. 274 del 2003)*, cit.

¹⁴ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo II, Cedam, Padova, 1967, pp. 1067-1068.

¹⁵ A. ANZON, *I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime e il modello originario a confronto*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 207.

Altra ragione, non certo da poco, che spinge a criticare tale pronuncia è data dal fatto che, se la Corte avesse riconosciuto come unico titolo di legittimazione dell'impugnazione statale il vizio di competenza della normativa regionale (nonché, nell'ambito della potestà legislativa concorrente, la violazione della normativa di principio), il risultato sarebbe stato quello di arginare l'elefantiaco aumento del contenzioso costituzionale, che rischia di mettere seriamente in crisi la stessa funzionalità della giustizia costituzionale. Il ribaltamento del criterio dell'enumerazione delle competenze, messo accanto all'incertezza dei confini delle materie enumerate (sia esclusive statali che concorrenti), spesso trasversali, nonché l'irrazionale criterio allocativo di molte competenze legislative, sono circostanze che hanno tutte le carte in regola per causare un aumento esponenziale del contenzioso costituzionale, ed, *in primis*, (come sta accadendo) quello riguardante la legittimità delle leggi, nelle specie del ricorso in via d'azione. Tutto ciò risulta maggiormente aggravato se si ammette, come ha fatto la Corte, che le leggi regionali seguitino ad essere impugnate per contrasto con qualunque norma costituzionale, anziché per la sola violazione del riparto delle competenze.¹⁶

Siamo davvero sicuri, allora, che continuare ad ammettere l'impugnabilità delle leggi regionali ben oltre il vizio di competenza sia opportuno e soprattutto sia davvero un mezzo di soddisfacimento delle istanze unitarie? L'impugnazione in via principale delle leggi regionali per violazione di qualsiasi parametro costituzionale può ancora essere considerato uno strumento dell'unità della Repubblica?

Se è vero, come ha rilevato la Consulta, che allo Stato è pur sempre riservata una posizione peculiare – se non di vera e propria preminenza - è altrettanto vero che a questo non mancano certo i mezzi per condizionare l'attività regionale al fine di dare pieno soddisfacimento all'evocate istanze unitarie. Valgano per tutti le possibilità: di legiferare in quelle “materie”, di propria competenza esclusiva, definite dalla stessa Corte trasversali (“livelli essenziali”, ad esempio), in grado di incidere anche pesantemente sull'intera potestà

¹⁶ Così A. RUGGERI, *La questione dei vizi delle leggi regionali e l'oscillante soluzione ad essa data una sentenza che dice e... non dice (nota a Corte cost. n. 274 del 2003)*, cit.

legislativa regionale¹⁷; di dettare i “principi fondamentali” nelle materie di competenza concorrente, anch’essi capaci di condizionare in maniera forte il legislatore regionale; di utilizzare l’ampio potere sostitutivo accordatogli dall’art. 120, comma 2, Cost., e specificato dalla l. n. 131/2003 (c.d. “La Loggia”); di utilizzare lo strumento dello scioglimento e della rimozione “sanzionatori”, ai sensi dell’art. 126, comma 1, Cost, qualora fossero compiuti atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale; di impugnare gli Statuti regionali (*rectius*: le delibere statutarie) in via preventiva dinanzi alla Corte costituzionale perché in contrasto con il limite dell’ “armonia con la Costituzione”, formula che per la sua genericità “[...] dice tutto e niente”¹⁸; e, perché no, di esercitare la c.d. “competenza delle competenze”, visto che le Regioni sono ben lungi ancora dal partecipare al procedimento di revisione costituzionale.

¹⁷ Come si legge, infatti, nella sent. n. 282/2002, la Corte, relativamente alla lett. m), parla di “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie”.

¹⁸ Così A. D’ATENA, *La nuova autonomia statutaria delle Regioni*, in *Rass. parl.*, n. 3/2000. p. 618.